



Prot: 0001946/TPL del 04/02/2014

*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*



FILT CGIL
Segreteria territoriale Genova
in persona del proprio legale
rappresentante pro-tempore
Via San Giovanni d'Acri, 6
16152 - GENOVA

FIT Cisl
Segreteria territoriale Genova
in persona del proprio legale
rappresentante pro-tempore
Via Bruno Buozzi, 15
16126 - GENOVA

UILTRASPORTI
Segreteria territoriale Genova
in persona del proprio legale
rappresentante pro-tempore
Piazza Brignole, 5/9
16122 - GENOVA

FAISA CISAL
Segreteria territoriale Genova
in persona del proprio legale
rappresentante pro-tempore
Via Bobbio, 25/1
16137 - GENOVA

UCL TRASPORTI
Segreteria territoriale Genova
in persona del proprio legale
rappresentante pro-tempore
presso Deposito Locomotori
Genova Brignole
Piazza Giusti, 10
16123 - GENOVA

AMT S.p.A.
in persona del proprio legale
rappresentante pro-tempore
Via L. Montaldo, 2
16137 - GENOVA

**e p.c. Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
fax 06/44234159

- che, con nota del 19 novembre 2013, il Prefetto di Genova trasmetteva alla Commissione un'Ordinanza di precettazione, adottata alle ore 5.40 della medesima giornata, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Azienda AMT S.p.A., con la quale si ordinava al personale, già comandato nei turni di servizio del 20 novembre 2013, di garantire l'uscita dei mezzi dalle rimesse secondo gli orari prestabiliti;
- che, sempre con nota del 19 novembre 2013, il Prefetto di Genova trasmetteva alla Commissione una seconda Ordinanza di precettazione, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Azienda AMT S.p.A., con la quale si ordinava al personale, già comandato nei turni di servizio del 20 novembre 2013, di garantire l'uscita dei mezzi dalle rimesse secondo gli orari prestabiliti;
- che, con nota del 20 novembre 2013, il Prefetto di Genova trasmetteva alla Commissione una terza Ordinanza di precettazione, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Azienda AMT S.p.A., con la quale si ordinava al personale, già comandato nei turni di servizio del 21 novembre 2013, di garantire l'uscita dei mezzi dalle rimesse secondo gli orari prestabiliti;

PREMESSO

LA COMMISSIONE

Delibera n. 14/47

Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 febbraio 2014, su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Alessandro Forlani, ha adottato la seguente delibera:

Pos. n. 2519/13
Settore: TPL

RACCOMANDATA A-R/PEC

Prefetto di Genova

Presidente del Senato
della Repubblica
fax 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati
fax 06/67603522

Presidente del Consiglio ei Ministri
fax 06/67793543-68997064

- che, con nota del 21 novembre 2013, il Prefetto di Genova trasmetteva alla AMT S.p.A., con la quale si ordinava al personale, già comandato nei turni di servizio del 22 novembre 2013, di garantire l'uscita dei mezzi dalle rimesse secondo gli orari prestabiliti;
- che, con nota del 21 novembre 2013, la AMT S.p.A. informava la Commissione che, a partire dal 19 novembre 2013, il personale dipendente, nonostante le predette Ordinanze di precettazione, aveva attuato un'astensione spontanea dal lavoro ad oltranza, impedendo, di fatto, all'Azienda di poter garantire anche i soli servizi minimi previsti dalla normativa vigente;
- che, con nota del 22 novembre 2013, prot. n. 19213, il Commissario delegato per il settore chiedeva all'Azienda di fornire informazioni circa la precisa riconducibilità, o meno, dell'astensione alle sigle sindacali presenti in Azienda, nonché chiedeva di sapere, in che misura, tale astensione avesse impedito la regolarità dell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, procurando, di conseguenza, danni ai cittadini utenti;
- che, con nota del 25 novembre 2013, l'Azienda, in risposta alla richiesta istruttoria, precisava che l'astensione, in atto già dalle prime ore del 19 novembre 2013, era proseguita fino alle ore 15.30 del 23 novembre 2013, data in cui era intervenuta la sottoscrizione di un accordo da parte del Presidente di AMT, del Presidente della Regione Liguria, del Sindaco del Comune di Genova, del Prefetto di Genova e delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl Trasporti;
- che, con la stessa nota, l'AMT S.p.A. faceva presente, inoltre, che: a) l'astensione aveva determinato il blocco totale del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Genova; b) non aveva formalmente ricevuto, da parte delle sigle sindacali presenti in Azienda, alcun documento di indizione o rivendicazione di forme di sciopero; c) l'astensione aveva riguardato tutti i dipendenti, con una incidenza sul servizio pari al 100% per l'intera durata della stessa; d) non aveva ritenuto di adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori coinvolti (oggetto di espressa previsione nel successivo accordo del 23 novembre 2013);
- che la Commissione, nella seduta del 25 novembre 2013, deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl Trasporti, in persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore, per le seguenti violazioni: "mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione" (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; articolo 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70; delibera della Commissione del 18 gennaio 2010, n. 10/32); "mancato rispetto del termine di preavviso" (articolo 2, commi 1 e 5, della

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; articolo 7 della Regolamentazione (provvisoria); "mancata predeterminazione della durata e delle modalità dello sciopero" (articolo 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; articolo 1, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); "eccessiva durata della prima azione di sciopero" (articolo 1, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); "mancata garanzia delle prestazioni indispensabili" (articolo 1, lettera B, della Regolamentazione provvisoria); "mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva" (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; delibera della Commissione del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004, in considerazione del fatto che sono stati precedentemente proclamati i seguenti scioperi: "sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, della durata di 4 ore, da realizzarsi a livello territoriale entro il 15 novembre 2013", proclamato, in data 24 ottobre 2013, da parte delle Confederazioni nazionali delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil; "sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata del 25 novembre 2013", proclamato, in data 28 ottobre 2013, da parte della Segreteria generale dell'Organizzazione sindacale Usl; "sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata del 25 novembre 2013", proclamato, in data 4 novembre 2013, da parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Slai Cobas);

- che, in data 2 dicembre 2013, a seguito dell'apertura del procedimento, l'Azienda AMT S.p.A. di Genova comunicava, ai fini della determinazione dell'eventuale sanzione, l'ammontare dei permessi e dei contributi sindacali spettanti alle Organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di valutazione, nonché il numero di matricola INPS, ai fini del versamento dell'importo della sanzione eventualmente irrogata;

- che, in data 16 dicembre 2013, a seguito dell'apertura del procedimento, le Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Filt Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl Trasporti chiedevano alla Commissione di essere convocate in audizione, inviando, contestualmente, la propria memoria difensiva;

- che la Commissione, a seguito della richiesta delle suddette Organizzazioni sindacali, le convocava in audizione per il giorno 14 gennaio 2014;

- che, nel corso dell'audizione, i rappresentanti sindacali dichiaravano che l'azione di protesta era riconducibile all'iniziativa spontanea posta in essere da tutti i lavoratori dell'AMT S.p.A., già a partire dalle prime ore del 19 novembre 2013. Gli stessi ritenevano fondatare l'evidenza che tale esasperazione nasceva dall'origine della mancata attuazione dell'accordo del 7 maggio 2013, con il quale si prevedeva un Piano Industriale e di riequilibrio economico per gli anni 2013/2014, finalizzato all'individuazione delle aree di miglioramento e di sviluppo, strategiche per il futuro dell'Azienda, così da dare attuazione degli indirizzi del Comune di Genova, anche a fronte di significativi sacrifici economici da parte dei lavoratori;

- che, a detta dei rappresentanti sindacali, gli stessi avevano ritenuto necessario presenziare costantemente fra i lavoratori, non solo per contenere l'azione di protesta,

ma anche al fine di mantenere il proprio credito e la propria legittimazione nei confronti

degli stessi lavoratori;

- che, inoltre, i rappresentanti sindacali facevano presente che, contestualmente alle manifestazioni attuate dai lavoratori dell'AMT S.p.A., anche i lavoratori dell'ATP S.p.A., Azienda interessata da una procedura fallimentare, avevano manifestato l'intenzione di unirsi alla protesta, aderendo allo sciopero spontaneo in corso. In tale circostanza, le Organizzazioni sindacali avevano esercitato il proprio potere dissuasivo, evidenziando che, nell'ambito della vicenda riguardante l'ATP S.p.A., era da tempo aperto un tavolo che vedeva la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella vertenza e che aveva determinato l'avvio di un percorso congiunto per la risoluzione della stessa, condizione, questa, che aveva permesso alle Organizzazioni sindacali di porre in essere un'opera di convincimento nei confronti dei dipendenti dell'ATP S.p.A.;

- che, sempre nel corso della predetta audizione, i rappresentanti sindacali evidenziavano come le Istituzioni (Azienda, Comune, Regione), dal 19 novembre 2013, data di inizio della protesta, non avevano fornito alcun riscontro in ordine alla loro presenza, attivandosi solo nella giornata del 22 novembre 2013, quando, al termine di una riunione, conclusasi nella notte fra il 22 e il 23 novembre 2013, era stato possibile raggiungere un'ipotesi di accordo, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali "con riserva da sciogliere solo dopo lo svolgimento dell'assemblea generale dei dipendenti e del loro giudizio positivo sui contenuti";

- che i lavoratori avevano effettuato la votazione sul testo dell'accordo alle ore 14.30 del 23 novembre 2013, con una percentuale di circa il 60 per cento a favore e di circa il 40 per cento contrario e che la regolare erogazione del servizio era ripresa a partire dalle ore 15.00 della medesima giornata, subito dopo la firma del predetto accordo e che, infine, i rappresentanti sindacali ritenevano ragionevole ipotizzare che se le Istituzioni coinvolte si fossero attivate già nella giornata del 19 novembre 2013, non appena la protesta spontanea dei lavoratori aveva preso l'avvio, la stessa si sarebbe probabilmente conclusa nello stesso giorno;

- che, al termine dell'incontro, i rappresentanti sindacali concludevano il loro intervento facendo presente che erano attualmente in corso, in Azienda, gli incontri finalizzati a rendere attuativo l'accordo sottoscritto nella data del 23 novembre 2013 e a raggiungere la messa in sicurezza del bilancio aziendale per l'anno 2014, in previsione delle gare di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale che vedranno l'avvio a partire dal gennaio del 2015;

CONSIDERATO

- che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, adottata con delibera della Commissione del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70;

- che, come emerge dall'Ordinanza di precettazione, adottata dal Prefetto di Genova alle ore 05.45 del 19 novembre 2013, pervenivano all'Ufficio del Prefetto medesimo, da parte dell'Azienda, notizie di un'astensione dei dipendenti dal lavoro e del blocco delle rimesse, con conseguente impossibilità di assicurare la regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico locale;
- che i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale sono stati invitati a presentarsi presso gli Uffici della Prefettura entro le ore 5.30 della medesima giornata, al fine di svolgere azione persuasiva nei confronti dei dipendenti per farli desistere dalle iniziative assunte;
- che, alla scadenza del suddetto orario, i rappresentanti delle parti non si sono presentati, inducendo il Prefetto di Genova ad adottare, con la prima Ordinanza di precettazione, misure volte a prevenire il pregiudizio del diritto costituzionale dei cittadini alla mobilità; nonostante tale provvedimento di urgenza, il personale ha proseguito l'astensione per l'intera giornata, rendendo necessario convocare una nuova riunione, alla presenza del Sindaco di Genova e dei rappresentanti aziendali e delle Organizzazioni sindacali;
- che, nel corso di detto incontro, le Organizzazioni sindacali sono state invitate a svolgere un'azione persuasiva nei confronti dei dipendenti, affinché desistessero dalle iniziative intraprese. I rappresentanti sindacali *"hanno dichiarato di non aderire al predetto invito"* e che, quindi, l'astensione dal lavoro sarebbe verosimilmente proseguita anche nella giornata seguente. Il Prefetto, quindi, ha ritenuto necessario adottare una seconda Ordinanza di precettazione;
- che, nelle giornate del 20 e 21 novembre 2013, attesa la mancata ottemperanza delle precedenti Ordinanze, nonché il perdurare del blocco totale delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti, il Prefetto reiterava gli incontri con i rappresentanti aziendali e sindacali, invitando nuovamente le Organizzazioni sindacali ad esercitare la propria influenza affinché i lavoratori riprendessero la propria attività;
- che, in entrambi gli incontri, i rappresentanti sindacali dichiaravano di non poter garantire l'adesione del personale all'invito di desistere dai comportamenti illegittimi e che, quindi, l'astensione sarebbe verosimilmente proseguita anche nelle giornate seguenti;
- che, inoltre, il Prefetto di Genova apprendeva, dalla comunicazione inoltrata dalla Direzione aziendale agli Uffici di Prefettura alle ore 18.44 del 21 novembre 2013, che, al termine di un tavolo tecnico presieduto dal Sindaco, i rappresentanti sindacali avevano espressamente dichiarato che non avrebbero desistito dal proseguire con l'astensione dal lavoro e che avrebbero convocato un'assemblea dei lavoratori per le ore 10.00 del giorno successivo;
- che, peraltro, da numerose dichiarazioni rese alla stampa (cfr. Agi del 19 novembre 2013; Il Secolo XIX del 20 novembre 2013; Ansa del 21 novembre 2013; Il Secolo XIX - La Repubblica - La Stampa - Libero del 22 novembre 2013; La Stampa - Il Sole 24 ore

del 24 novembre 2013; Il Secolo XIX del 26 novembre 2013), emerge, nella sostanza, un inconfutabile ruolo delle Organizzazioni sindacali in questione nella gestione dell'azione di protesta, atteso che, in tali dichiarazioni, le suddette non hanno prodotto, in alcun modo, una adeguata e manifesta dissociazione dalle forme di protesta attuate al di fuori di quanto previsto dalla legge;

- che, in queste circostanze, il Prefetto di Genova è stato indotto ad adottare la terza e la quarta Ordinanza di precettazione, rispettivamente in data 20 e 21 novembre 2013;

- che, come emerge dalle dichiarazioni dell'Azienda nella nota del 25 novembre 2013, la predetta astensione ha interessato la totalità dei dipendenti, con una incidenza sul servizio pari al 100 per cento per l'intera durata della stessa, determinando il blocco totale dell'erogazione del servizio di trasporto pubblico urbano;

- che, nel caso in esame, è accertato che la predetta disciplina è stata violata per quanto riguarda, in particolare, il "mancato rispetto del termine di preavviso" (articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; articolo 7 della Regolamentazione provvisoria); la "mancata predeterminazione delle modalità dello sciopero" (articolo 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; articolo 11, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); la "eccessiva durata della prima azione di sciopero" (articolo 11, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); la "mancata garanzia delle prestazioni indispensabili" (articolo 11, lettera B, della Regolamentazione provvisoria); il "mancato rispetto del periodo di franchigia" (articolo 4 della Regolamentazione provvisoria); il "mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva" (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; articolo 10, lettera B, della Regolamentazione provvisoria);

- che tali comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e dalla Regolamentazione provvisoria di settore, hanno gravemente compromesso i diritti fondamentali dei cittadini utenti, in considerazione del carattere improvviso, diffuso e reiterato della predetta astensione;

- che la presenza ed il coordinamento, da parte delle predette Organizzazioni sindacali, appaiono evidenti e documentati sin dall'inizio dell'astensione (19 novembre 2013), che si è conclusa nella giornata del 23 novembre 2013, a seguito dell'esito della sottoscrizione dell'accordo concluso dalle stesse con l'Azienda, il Presidente della Regione Liguria ed il Sindaco del Comune di Genova;

- che, dunque, la responsabilità dei comportamenti illegittimi è direttamente connessa all'inadempimento di un autonomo obbligo, gravante sulle predette Organizzazioni sindacali, che avrebbero dovuto, formalmente ed espressamente, dissociarsi dall'astensione, ponendo in essere ogni accorgimento per impedire l'attuazione della protesta in palese ed oggettiva violazione delle regole, con una concreta azione dissuasiva nei confronti dei lavoratori, ciò anche in coerenza con il principio generale per cui non fermare un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo;

- che, inoltre, a conferma del principio anzidetto, le stesse Organizzazioni sindacali hanno esercitato il proprio potere dissuasivo nei confronti dei dipendenti dell'ATP S.p.A. di Carasco (GB) (trasporto pubblico extraurbano), i quali manifestavano l'intenzione di unirsi alla protesta dei lavoratori dell'ATM S.p.A., aderendo allo sciopero spontaneo in corso. In questo caso, infatti, l'opera di convincimento posta in essere dai sindacati ha prodotto il risultato auspicato, scongiurando il rischio di ulteriori astensioni spontanee, come dichiarato dalle stesse nel corso dell'audizione del 14 gennaio 2014;
- che a seguito della sottoscrizione della predetta ipotesi di accordo, approvato dall'assemblea generale dei dipendenti alle ore 14.30 del 23 novembre 2013, con una maggioranza di circa il 60 per cento, è ripresa la regolare erogazione del servizio dalle ore 15.00 della medesima giornata. Tale circostanza appare l'ulteriore dimostrazione della persistente influenza delle predette Organizzazioni sindacali sui lavoratori, anche con riferimento al potere di convincimento esercitato su quella elevata percentuale (circa il 40 per cento) di coloro che hanno manifestato, invece, un'opinione dissenziente nei confronti dei contenuti dell'accordo;
- che, peraltro, se si ritenesse non esigibile il c.d. *"dovere di influenza sindacale"*, si produrrebbe l'effetto paradossale di consentire l'impunità delle Organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto avere tutto l'interesse a non far precedere le astensioni dal servizio da una specifica proclamazione, qualificando le stesse come improvvisate e spontanee;
- che, per le ragioni sopra esposte, appare irrilevante quanto affermato dalle Organizzazioni sindacali nella memoria difensiva circa la spontaneità dell'astensione e l'ascrivibilità della stessa alla mera iniziativa dei lavoratori e che, pertanto, non si possono ricondurre solo al comportamento di singoli le violazioni della normativa legale e regolamentare;
- che, quindi, all'esito dell'ampia istruttoria svolta, con riferimento alla violazione delle disposizioni vigenti in materia di sciopero, è emerso, invece, un ruolo rilevante ed oggettivo delle Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Filt Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl Trasporti;
- che, ai fini della ragionevole determinazione dell'entità della pena pecuniaria, la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, fra gli altri, il parametro relativo alla consistenza associativa delle Organizzazioni dei lavoratori;
- che è ragionevole comminare una sanzione che, per entità, non sia inferiore ad un limite significativo, attesa la gravità del comportamento dei soggetti responsabili, che è stato

CONSIDERATO, ALTRESI',

- che è stata accertata una pari responsabilità in capo a tutte le sigle sindacali coinvolte nell'organizzazione dell'astensione illegittima;
- che, ai fini della ragionevole determinazione dell'entità della pena pecuniaria, la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, fra gli altri, il parametro relativo alla consistenza associativa delle Organizzazioni dei lavoratori;
- che è ragionevole comminare una sanzione che, per entità, non sia inferiore ad un limite significativo, attesa la gravità del comportamento dei soggetti responsabili, che è stato

che copia della presente delibera venga notificata alle Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Filt Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl Trasporti, in persona dei propri legali rappresentanti *pro-tempore*, nonché all'Azienda AMT S.p.A. di Genova, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*;

DISPONE

che, avverso la presente delibera, è ammesso il ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 20-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nell'ordinario termine di prescrizione;

AVVERTE

che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il legale rappresentante *pro-tempore* della azienda AMT S.p.A. di Genova deve comunicare alla Commissione stessa l'avvenuta esecuzione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione stessa;

AVVERTE

il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla notificazione della presente delibera, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per l'esecuzione della predetta sanzione da parte della azienda AMT S.p.A. di Genova;

INDICA

in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la sospensione, da parte della azienda AMT S.p.A. di Genova, del pagamento dei contributi sindacali e/o dei permessi sindacali, per un ammontare economico pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) ciascuna per le Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Filt Cisl e Faisa Cisl, per un ammontare economico pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per la Segreteria territoriale di Genova dell'Organizzazione sindacale Ultrasporti, per un ammontare economico pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per la Segreteria territoriale di Genova dell'Organizzazione sindacale Ugl Trasporti, con ogni conseguenza di legge;

DELIBERA

il comportamento delle Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Filt Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl Trasporti, con riguardo alle violazioni richiamate nei punti che precedono;

VALUTA NEGATIVAMENTE

reiterato per tutta la durata dell'astensione, con conseguente pregiudizio arrecato ai diritti costituzionali dei cittadini utenti;

DISPONE, INOLTRE,

la trasmissione della presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Genova, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alessi